

LUCA RENNA

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dei singoli comproprietari di azioni o della quota sociale e l'ammissibilità della revoca cautelare *ante causam* dell'amministratore di società a responsabilità limitata

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nel caso di comproprietà delle azioni o della quota sociale. — 3. L'ammissibilità della tutela cautelare *ante causam* di revoca degli amministratori di s.r.l.

1. Premessa.

Il Tribunale di Milano, in una fattispecie sottoposta al suo giudizio¹, era chiamato a decidere in ordine a due questioni di grande interesse in materia di società di capitali: la prima riguardava un aspetto assai discusso già nel vigore della precedente disciplina, mentre l'altra è sorta, con esclusivo riferimento alla società a responsabilità limitata, solo a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del 2003.

Tra i problemi che il Codice del 1942 aveva posto vi era di certo quello che qui occupa e relativo alla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento al potere di impugnazione delle delibere assembleari, in caso di comproprietà di azioni o di quota. Ci si chiedeva, in altre parole, se l'esercizio di tali diritti fosse azionabile unicamente dal rappresentante comune o se legittimati ad agire fossero anche i singoli comproprietari, congiuntamente o individualmente. Problema, a dire il vero, non di poco conto sia dal punto di vista dei contrapposti interessi in gioco (quello della società e quello dei consoci), sia dal punto di vista relativo all'individuazione del soggetto o dei soggetti legittimati nel caso in cui il rappresentante comune non fosse stato nominato o fosse stato nominato a maggioranza. Al fine di dirimere i contrasti sorti anteriormente all'entrata in vigore della Riforma del 2003 e di cui si darà conto nel prosieguo, il legislatore ha stabilito che «Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106», così il secondo capoverso del nuovo art. 2437, 1° comma, c.c., con una formulazione della norma che qui interessa che sembrerebbe aver eliminato qualsiasi dubbio in proposito. Tuttavia, a sommo parere di chi scrive, un'attenta disamina del dettato normativo

autorizzerebbe a concludere per una legittimazione dei singoli comproprietari dell'azione o della quota all'esercizio di alcuni dei diritti amministrativi o patrimoniali di cui il singolo consocio è titolare.

Per quel che riguarda, invece, la seconda questione affrontata dal Tribunale meneghino in merito alla proponibilità o meno del ricorso cautelare *ante causam* per la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata, va segnalato che la stessa ha suscitato un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza che ancora oggi, a più di quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sembra non aver avuto definitiva soluzione (fatto assai grave attesa la delicatezza della materia e la frequenza con cui una simile azione viene proposta).

Di seguito si propongono alcune brevi considerazioni su entrambi gli aspetti appena delineati.

2. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nel caso di comproprietà delle azioni o della quota sociale.

In prima battuta, si deve osservare che il problema relativo alla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nel caso di comproprietà di azioni o di quota sociale origina dalla necessità per la società di non veder paralizzata la propria azione nel caso in cui le volontà dei singoli contitolari in ordine all'esercizio dei diritti sociali che loro competono siano differenti.

La prima sentenza, successiva all'entrata in vigore del codice civile, ha ritenuto che l'unico titolare a proporre l'impugnazione avverso una delibera assembleare fosse il rappresentante comune². Successivamente, due decisioni della suprema Corte hanno deciso nel senso che l'omissione del rappresentante comune non sarebbe in grado di impedire a ciascun comproprietario l'esercizio dei diritti connessi alla posizione di socio «tanto più quando, attuandosi il diritto attraverso la proposizione di un'azione giudiziaria, l'esercizio collettivo di esso non è suscettibile di arrecare alcun intralcio o nocimento al regolare svolgimento dell'attività interna della società»³. In realtà, come è stato attentamente osservato⁴, nella prima decisione (relativa ad una fattispecie di comunione di quote di s.r.l.) la suprema Corte ha legittimato l'esercizio congiunto di tutti i comproprietari all'azione giudiziaria⁵. Nella seconda fattispecie⁶, fu dichiarata la nullità della nomina del liquidatore a cui non avevano aderito tutti i soci di una società in accomandita semplice della quale si era richiesto lo scioglimento a seguito della morte dell'unico accomandatario; ora, poiché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, fu più agevole riconoscere la legittimazione ad agire della moglie coerede⁷.

La posizione assunta dalla giurisprudenza maggioritaria⁸ si è posta in linea con l'orientamento restrittivo rifiutando l'interpretazione secondo cui la legittimazione ad agire per l'esercizio dei diritti sociali spetterebbe anche al singolo socio nel caso in cui il rappresentante comune non fosse stato nominato. Infatti,

¹ Trib. Milano, 30 agosto 2006, in *www.personaedanno.it*.

² Trib. Perugia, 8 gennaio 1953, in *Banca Borsa*, 1954, II, 279.

³ Cass., 26 marzo 1964, n. 679, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 332, con nota di FERRI, e in *Giust. Civ.*, 1964, I, 929, con nota di GIANNATTASIO. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Giur. It.*, 2001, 2323, con nota di WEIGMANN; App. Bologna, 12 aprile 1999, in *Notariato*, 2000, 158.

⁴ WEIGMANN, commento a Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Giur. It.*, 2001, 2323.

⁵ Tale tesi è anche quella di FERRI, *Le società*, in *Tratt. Dir. Civ. It.* a cura di Vassalli, Torino, 1985, X, 3, 462 e segg.

⁶ Cass., 16 luglio 1976, n. 2815, in *Giur. It.*, 1977, I, 1, 2214.

⁷ Così, quasi testualmente, WEIGMANN, *op. cit.*, 2324.

⁸ Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in *Mass. Giur. It.*, 1997 e, analogamente dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2003, Trib. Milano, 28 settembre 2005, in *Giust. a Milano*, 2005, 51; App. Ancona, 9 marzo 2005 (decr.), in *Società*, 2007, 492, che conferma Trib. Macerata, 11 novembre 2004, *ivi*, 2005, 1265, con nota di

